



SECONDA LETTERA PASTORALE
dell' Episcopato Salernitano - Lucano :

PERCHÈ I FEDELI DELLA REGIONE

CONOSCANO LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE

NEL " CODEX IURIS ECCLESIASTICI "

REGISTRATO



NAPOLI

R. Stabilimento Tipografico Francesco Giannini & Figli
VIA CISTERNA DELL'OLIO

1918

N. B. I M. R. Parroci e Rettori di Chiese leggeranno e spiegheranno al popolo, in domeniche successive, la presente lettera, distribuendone le parti, nel modo che essi stimeranno più opportuno, ed, esauritane la lettura e spiegazione, la conserveranno nell' Archivio della Parrocchia o della Chiesa.

GLI ARCIVESCOVI E I VESCOVI

DELLA REGIONE SALERNITANO - LUCANA

AI LORO FEDELI DILETTISSIMI

PACE E SALUTE NEL SIGNORE

Pax multa diligentibus legem tuam
(Ps. 118 v. 165).

1.^o Le nazioni, inebbriate dal vertiginoso progredire di una fallace civiltà, pretesero fare a meno di Dio, le divine leggi misero in oblio, od ebbero in dispregio, ed ora, voi lo vedete, Figliuoli dilettezzissimi, vanno dissolvendosi in un mare di sangue e di lagrime. Scosso ogni naturale fondamento di umana giustizia, vacilla col diritto pubblico lo stesso diritto privato, e le vantate conquiste della Scienza sono divenute strumento di una barbarie non mai vista, neanche nei secoli considerati come i meno civili. Terribile, ma giusto castigo alla superbia degli uomini!

2.^o In tanto infuriare di odi e di stragi la Chiesa, per bocca del suo Capo Supremo, il Vicario di Gesù Cristo e nostro amatissimo Padre Comune, non ha cessato un istante solo, fin dal primo scoppiare della bufera spaventosa, di alzar forte la voce, scongiurando i sovrani e gli altri reggitori di popoli, perchè trovassero modo di arrestare ogni ulteriore sacrificio di giovani vite e di evitare maggiori perdite di preziose energie. Ai governi tracciava nuove vie e indicava più solide fondamenta sulle quali poggiare la tranquilla convivenza delle nazioni, grandi e piccole, assicurando

il pacifico vivere sociale contro il rinnovarsi di prossimi o remoti perturbamenti.

3.^o Intanto che la parola del Vicario di G. C. diretta ai regnanti e ai governanti, pur tra mille difficoltà e contrasti di ogni sorta, rischiarò le intelligenze, e persegue la missione pacificatrice, richiamando sulla terra, in conformità delle legittime aspirazioni dei popoli, quella pace, che, frutto di cielo, il mondo non può dare; ad affrettare la sospirata restaurazione dello sconvolto ordine sociale, col ritorno delle nazioni a Dio, la Chiesa porta a compimento l'opera grandiosa della codificazione delle sue leggi. Abbondanza di pace promette lo Spirito Santo, per mezzo del regale salmista, agli uomini, che diligono la legge divina. “ *Pax multa diligentibus legem tuam* „ (Ps. 116 v. 165).

4.^o Noi, vostri padri e pastori, cui nulla sta tanto a cuore quanto il vostro bene, o figliuoli diletteggianti, quale altra parola più opportuna potevamo prescegliere, per il tempo sacro alla preghiera e alla penitenza, se non la parola della legge divina, che la Chiesa ha testè tradotta in proposizioni nitide e concise, perchè tutti potessero più facilmente intenderla, più fortemente amarla e più fedelmente praticarla?

5.^o Quando il 29 Giugno dell' anno scorso, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il regnante Pontefice Benedetto XV, che Dio conservi per lunghissimi anni al governo della Chiesa e al nostro affetto, secondo il preannuncio datone nel Concistoro del Novembre 1916, poneva il sigillo della sua autorità al sapiente lavoro, durato ben tredici anni, quanti cioè ne passarono dal marzo 1904, data del *Motu Proprio: Arduum sane Munus* dell' immortale Pontefice Pio X, e promulgava il *Codice di Diritto Canonico*, copiosi torrenti di luce parve irradiassero dalla Cattedra di Pietro, quasi a confortare la Cristianità trepidante fra i timori e le tenebre dell' ora paurosa.

6.^o Ma perchè questa nuova luce, che è pure calore di vita, illuminando le intelligenze, guidando le volontà, aiuti tutti a raggiungere lo scopo, che, nel mettere mano alla gravissima impresa, si propose il

Vicario di Cristo, è necessario che tutti sentano il dovere di studiare le sapienti innovazioni contenute nel prezioso volume, affinchè, quando dalla prossima Pentecoste queste innovazioni avranno vigore di leggi, tutti sappiano farne norma costante della loro vita cristiana. A facilitarvi questo studio, per la parte che a Voi si riferisce, o Figliuoli carissimi, mira la nostra seconda lettera Pastorale.

7.º Non sarà inutile premettere che la Chiesa immutabile nelle linee fondamentali, fissate dal suo Divino Fondatore nel costituirla, fra il continuo flusso e riflusso delle varie civiltà, pur conservando intatto il sacro deposito dei dommi e delle leggi ricevute da Gesù Cristo, non rifugge dall' adattarsi alle mutate esigenze dei popoli, e rendendosi esatto conto delle varie condizioni di tempo e di luogo, modifica quella parte della sua disciplina che è di diritto umano e quindi variabile, perchè meglio corrisponda ai nuovi bisogni e alle legittime consuetudini. Aliena da quelle incertezze e ondeggiamenti, che spesso si riscontrano nelle legislazioni civili ispirate dai particolari interessi del momento politico, la Chiesa, anche quando stima innovare, facendo tesoro dell'esperienza, e ispirandosi alla sola gloria di Dio e al maggior bene delle anime, procede gradatamente con calma e posatezza.

8.º Nella legislazione della Chiesa accumulatasi in ben venti secoli, potè introdursi qualche disposizione, meno adatta ai giorni nostri, così diversi da quelli in cui la disposizione fu emanata. In questo grandioso e meraviglioso meccanismo legislativo, qualche innovazione era necessaria, perchè più spedito ne divenisse il movimento. La Chiesa pertanto, forte della sua divina ed eterna giovinezza, cui non valgono a sfiorire le grida astiose dei suoi nemici, procede a questo lavoro di innovamento, riunendo insieme con ordine e chiarezza tutte le leggi, fino ai nostri giorni pubblicate, le abrogate e passate in disuso sostituendo con altre create di nuovo, più adatte alle necessità dei tempi. Ed ecco il ponderoso volume, che, invocato già da molti Vescovi,

sin dal Concilio Vaticano, oggi la Chiesa ci presenta come regola e guida per tutti, pel semplice fedele e per l'Eminentissimo Principe, che siede sul più augusto consesso della Cristianità. Nei 2414 canoni, di cui si compone il Codice, da oggi in poi noi troveremo, accanto al precetto reciso, il consiglio amichevole e l'esortazione paterna, atta a spianarci la via per raggiungere più speditamente lo scopo inteso dalla legge.

9.º La preziosa raccolta è distribuita in cinque libri, divisi in titoli, capitoli, canoni, paragrafi, ed articoli. Le norme preliminari contenute nel libro primo danno l'idea generale del Codice, ne definiscono la portata, nonchè le relazioni col diritto preesistente, e risolvono non poche controversie sul valore della consuetudine, sul computo del tempo e sull'efficacia dei rescritti, dei privilegi e delle dispense. Il secondo libro, dopo aver tratteggiato nella sua prima parte l'armonioso quadro della gerarchia ecclesiastica, con la maestosa grandezza e mirabile compattezza del governo della Chiesa, si occupa nella parte seconda delle persone religiose, e nella terza parte delle persone laiche, e più in particolare di quei semplici fedeli, i quali non vincolati da voti speciali amano unirsi in pie associazioni, per aiutarsi reciprocamente nell'esercizio delle cristiane virtù. Esposte, in questi primi due libri, le leggi, per così dire costituzionali, di questa mirabile società, che è la Chiesa Cattolica, nel libro terzo viene disciplinato non solo l'uso di quei mezzi, lasciati dal Divino Redentore per generare, conservare ed alimentare la vita dello spirito, quali sono i Sacramenti; ma si danno norme precise circa l'uso di tutti quegli altri mezzi, di cui ha bisogno la Chiesa per esplicare la sua missione. La Chiesa, non essendo una società di spiriti invisibili, ma di uomini che vivono nel tempo e nello spazio, ha diritto, come le altre società perfette, di possedere e di amministrare i beni temporali necessari all'onesto sostentamento dei suoi ministri e al decoro del pubblico culto.

10. E poichè le leggi traggono la loro forza dalle sanzioni, e ogni trasgressione, che costituisca reato, deve essere punita, per l'emendazione del colpevole, per e-

sempio salutare agli altri e per restaurare il turbato ordine sociale; e poichè la pena per essere giusta e salutare, deve essere proporzionata alla gravità della colpa, onde deve precedere la giuridica constatazione del delitto; a questi primi tre libri seguono il quarto, che tratta delle procedure da seguirsi nelle varie specie di giudizi, e il quinto che tratta dei delitti e delle pene.

11. A modo di appendici sono riprodotti otto documenti pei casi specialissimi dei Conclavi, dei Concorsi alle parrocchie, della sollecitazione e assoluzione del complice e dei matrimonii degli infedeli poligami delle Indie occidentali, qualora si convertano.

Come è facile osservare, ciò che in *civile* è sparso nei cinque codici, civile, commerciale, penale e in quelli di procedura civile e penale, dal legislatore ecclesiastico è stato raccolto e sistematicamente racchiuso in un solo ed unico Codice, che porta il titolo maestoso di *Codice del Dritto Canonico*, composto per comando del Pontefice Massimo Pio X e pubblicato coll' autorità del Papa Benedetto XV.

12. A Voi, figliuoli diletteggissimi, molte di queste leggi sono familiari, per averle voi praticate dalla vostra fanciullezza; onde, a risparmio di ogni superflua ripetizione di già note prescrizioni, limiteremo il nostro compito ad annunziarvi quelle sole innovazioni, che si riferiscono più da vicino alla pratica dei vostri doveri religiosi, e in quest' enunciazione seguiremo fedelmente l'ordine adottato dal Codice, cominciando dalla parte terza del libro secondo che s' intitola "De Laicis".

13. LIBRO SECONDO — DELLE PERSONE — PARTE TERZA — DEI LAICI. — Questa parte s' inizia coi Canonici 682 e 683, dei quali il primo riconferma solennemente il diritto che i laici hanno, di ricevere dal clero, a norma della disciplina ecclesiastica vigente, i beni spirituali, e, in modo speciale gli aiuti necessari all' eterna salute; e l'altro ribadisce il divieto pei laici di portare l' abito clericale, eccezione fatta pei giovanetti che vivono in Seminario, e per gli aspiranti agli ordini sacri, i quali, con regolare permesso, ne vivano fuori a norma del

Can. 972, nonchè per quegli altri laici addetti al servizio di qualche Chiesa, quando prendano parte, dentro o fuori della Chiesa, alle sacre funzioni.

14. TITOLO XVIII E XIX. — DELLE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI IN GENERE ED IN PARTICOLARE. — DEI TERZI ORDINI SECOLARI.—DELLE CONFRATERNITE E PIE UNIONI. — DELLE ARCICONFRATERNITE E UNIONI PRIMARIE. — (*Scopo, Erezione, Statuti, Amministrazione, Ascrizioni, Convocazioni ecc. ecc. soppressioni*; Can. 684-725).

Si lodano i fedeli che danno i loro nomi alle Associazioni erette, o per lo meno raccomandate dalla Chiesa; e si mettono in guardia contro le società segrete, condannate, faziose, sospette, e contro quelle che cercano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa (Can. 684). Queste pie Associazioni possono essere costituite dalla Chiesa o per promuovere una vita cristiana più perfetta tra gli associati, o per l'esercizio di alcune determinate opere di pietà e di carità, o finalmente per l'incremento del pubblico culto. (Can. 685).

15. Nessuna di queste associazioni viene riconosciuta nella Chiesa, se non sia stata eretta, o per lo meno, approvata dalla legittima autorità, personificata oltre che nel Romano Pontefice, subordinatamente anche nell' Ordinario del luogo, il cui consenso scritto, tranne casi speciali, è necessario anche per la validità di quelle erezioni, le quali per privilegio apostolico sono riservate ad altri, come p. es. a qualche Ordine religioso. Il consenso però, dato per l'erezione di una casa religiosa in diocesi, vale anche per l'erezione di un' associazione dipendente e propria di quell'Ordine religioso. (Can. 686 n. 1, 2, 3). Pertanto tutte quelle associazioni e confraternite, che vantano un titolo di erezione diverso da questo ora indicato, non possono essere riconosciute dalla Chiesa, nè godere dei favori e privilegi ad esse concessi. Importa quindi esaminare diligentemente questi titoli, e farli convalidare, qualora siano difettosi ed equivoci, dalla legittima autorità ecclesiastica, per assicurarsi della giuridica personalità dell'associazione religiosa (Can. 687). Volendo costituire nuove asso-

ciazioni, si rigettino quei titoli che potessero avere sapore di leggerezza o di insolita novità, oppure esprimessero divozioni non approvate dalla Sede Apostolica (Can. 688).

16. Gli statuti propri di ciascuna Associazione devono essere esaminati ed approvati dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario, e quegli Statuti che non siano stati confermati dalla Santa Sede soggiacciono alla revisione e correzione dell' Ordinario (Can. 689). Chi ha qualche pratica delle nostre Confraternite, un tempo così fiorenti, non può non deplorare, con grande amarezza dell' anima, l' abbandono e lo stato di decadimento in cui oggi si trovano. Questi lamenti ebbero un' eco ben dolorosa nell' ultima nostra Conferenza Episcopale tenuta nell' ottobre dello scorso anno, come le precedenti, presso la tomba del Santo dottore, Alfonso dei Liguori. Tutti sentimmo la necessità di provvedere con urgenza ai mezzi più acconci per richiamare a nuova vita queste Associazioni, dalle quali grande aiuto può ancora ripromettersi il popolo cristiano. Esaminando le cause di questa decadenza, si deve constatare che forse una delle cause principali va ricercata nelle Regole non più rispondenti alle mutate condizioni della Società. Fu pure osservato che le Regole di molte Confraternite non sono mai state approvate nonchè dalla Santa Sede, neppure dalle locali Autorità diocesane, onde l' Episcopato, desideroso di veder presto rifiorire queste Associazioni, nella fiducia che diano nuovi e più abbondanti frutti di pietà cristiana, intende esaminare le Regole di tutte le Confraternite esistenti nelle relative Diocesi, per vedere se sia il caso, di apportarvi qualche opportuna modifica, che le renda più adatte alle mutate condizioni sociali, e più conformi ai Canoni che seguono.

17. Tutte le Associazioni, quand' anche erette dalla Sede Apostolica, tranne un privilegio speciale, sono sottoposte alla giurisdizione e vigilanza dell' Ordinario, che ha il dritto e il dovere di visitarle, a norma dei sacri Canoni. In questo diritto di visita non sono comprese, per la sola parte che si riferisce alla disciplina interna e alla dire-

zione spirituale, le Associazioni, le quali per virtù di privilegio apostolico si trovano erette nelle Chiese esenti dei Religiosi (Can. 690).

Contrariamente alle erronee opinioni comunemente invalse nelle nostre Confraternite, il Canone 691, mentre conferma il diritto che hanno le Associazioni legittimamente erette di possedere, tranne casi speciali, e di amministrare i propri beni, subordina l'esercizio di questo diritto all'autorità dell'Ordinario, a cui ogni anno, tranne diversa disposizione, deve esibirsi il rendiconto. In forza di questo diritto di possedere e di amministrare, le Associazioni possono ricevere oblazioni a norma degli statuti ed erogarle, rispettando la volontà degli oblatori pei propri fini. Non possono raccogliere elemosine, se non sia contemplato negli Statuti, nè sia richiesto da necessità e se non si ottenga il consenso dell'Ordinario, il quale in questo caso potrà prescrivere anche speciali norme per la raccolta e l'erogazione delle oblazioni. Per raccogliere elemosine fuori del territorio diocesano, è necessario il consenso scritto dei singoli Ordinari. Di queste oblazioni ed elemosine e della loro fedele erogazione, parimenti deve darsi conto all'Ordinario.

18. Per godere dei diritti, privilegi, indulgenze e delle altre grazie spirituali, è necessario e sufficiente che il fedele sia stato ricevuto validamente a norma degli statuti propri dell'associazione, e non ne sia stato poi legittimamente espulso (Can. 692).

Non possono essere validamente ascritti gli acatolici, i settari, gli scomunicati notorii, e in genere tutti i pubblici peccatori. Tranne che pei terzi Ordini, chiunque può essere ascritto a più associazioni. Non si possono ascrivere ad associazioni, costituite in veri corpi organici, gli assenti, nè i presenti, a loro insaputa, e senza che ne abbiano manifestata la volontà (Can. 693). La recezione va fatta a norma del diritto e degli Statuti, e deve risultare dall'iscrizione fatta nell'albo dell'associazione. Questa iscrizione è necessaria per la validità in quelle associazioni che furono erette in persone morali (Can. 694). Gli ascritti validamente non possono

essere dimessi, se non per le cause previste dagli Statuti e pei motivi di indegnità sopra enunciati. All'espulsione deve precedere la debita ammonizione, riservando all'espulso il diritto di ricorrere all' Ordinario, che può, anche quando il caso non sia espresso negli Statuti, dimettere chi si rendesse indegno di rimanere nell'associazione. Questo stesso diritto ha il Superiore religioso per le associazioni da lui dipendenti per virtù d'indulto apostolico (Can. 696).

19. Agli Ordinari spetta il diritto di presiedere, sia personalmente che per mezzo di qualche loro delegato, senza però facoltà di voto, alle convocazioni e riunioni delle Confraternite per confermare o rigettare la nomina degli ufficiali o degli altri eletti, a seconda che li giudicheranno degni ed idonei, oppure indegni (Can. 715). Spetta pure esclusivamente all' Ordinario, tranne contraria disposizione di privilegio apostolico, nominare il direttore Spirituale e il Cappellano, (uffici che possono essere cumulati nella stessa persona) in tutte le associazioni erette ed approvate da esso Ordinario o dalla Santa Sede, e in quelle altre erette per indulto apostolico, dai Religiosi, ma fuori delle proprie Chiese esenti. Per le associazioni invece che si trovano erette dai Religiosi nelle proprie Chiese, il consenso dell' Ordinario si richiede, quando a Direttore Spirituale e a Cappellano venga eletto un Sacerdote del Clero secolare.

A coloro, ai quali spetta il diritto di nominare, nonchè ai loro successori e superiori, spetta anche il diritto di revocare per giusta causa.

20. Il Direttore Spirituale e il Cappellano possono, finchè conservano tale ufficio, benedire l'abito e gli altri distintivi degli associati, nonchè gli scapolari ecc. ecc. e imporli. Non possono però predicare, se non ne hanno la debita facoltà dall' Ordinario. (Can. 698 e Can. 1337-1342). Agli Ordinari infine è data facoltà di sopprimere, per gravi motivi, non solo le Associazioni da essi erette, o dai loro predecessori, ma anche quelle erette, per indulto Apostolico e col consenso dell' Ordinario, dai Religiosi, salvo il diritto di ricorso alla Santa Sede. (Can. 699).

21. A queste disposizioni generali, comuni a tutte le associazioni, seguono disposizioni particolari per le varie specie di Associazioni, che il Codice raggruppa in tre classi, comprendendo nella prima i *Terzi Ordini secolari*, nella seconda le *Arciconfraternite e Confraternite*, nella terza le *Pie Unioni Semplici e Primarie*. (Can. 700). A prevenire e a dirimere le possibili controversie di precedenza, richiamati i criterii fondamentali del pacifico quasi-possesso, e quando questo non risulti chiaro, della priorità dell'istituzione nel luogo ove sorge la controversia, (Can. 106 nn. 5, 6) il Canone 701 riconferma la precedenza nell'ordine seguente: Terzi Ordini, Arciconfraternite propriamente dette, Confraternite, Unioni Primarie e le altre Pie Unioni. Nelle processioni teoforiche la precedenza va devoluta a favore delle Confraternite del SS.mo Sacramento.

22. Regolata la precedenza, il primo dei tre capitoli, nei quali si divide il Titolo XIX, definisce la natura dei Terzi Ordini secolari, indicando le condizioni per l'erezione dei loro sodalizi, e le norme per l'iscrizione e per l'intervento alle pubbliche processioni; il terzo capitolo invece tratta delle Arciconfraternite propriamente dette e di quelle semplicemente onorarie, nonchè delle Unioni primarie. Oltre a dettare le norme per l'aggregazione, specifica gli effetti e la comunicazione delle grazie spirituali derivanti dall'aggregazione. Maggiore interesse per noi ha il Capitolo secondo, che si occupa in modo più concreto delle Confraternite e delle Pie Unioni.

23. Premessa la distinzione tra *Pia Unione* e *Sodalizio*, desunta dalla costituzione organica, che manca nella Pia Unione, vien riservato il titolo di Confraternita a quel Sodalizio, il quale allo scopo di pietà e di carità aggiunge quello dell'incremento del pubblico culto. Tra i dieci canoni, che regolano l'erezione e il retto funzionamento delle Confraternite, giova richiamare l'attenzione sul Can. 711, che esorta gli Ordinari a curare perchè in ogni parrocchia vengano istituite le Confraternite del SS.mo Sacramento e della Dottrina Cristiana; sul Canone 714, che proibisce alle Confraternite di lasciare o mutare il proprio abito, senza esserne autoriz-

zate dall' Ordinario, e sul Canone 715 già sopra ricordato, il quale nel secondo paragrafo fa obbligo alle Confraternite, quando intendano procedere a convocazioni straordinarie, di preavvisarne in tempo opportuno l' Ordinario, o il suo delegato, sotto pena, in caso di mancato provvedimento, di vedersi annullate le Deliberazioni prese in siffatte convocazioni straordinarie.

24. A tutelare la necessaria concordia, che dovrebbe sempre regnare tra i parroci e le Confraternite, il Canone 716 concede che le Confraternite e le Pie Unioni, le quali hanno una Chiesa propria, possano in detta Chiesa compiere, indipendentemente dai parroci, tutte le funzioni non parrocchiali, osservando le norme prescritte, e purchè la celebrazione di tali funzioni non sia di pregiudizio al ministero parrocchiale, nella Chiesa parrocchiale. Nel dubbio se si verifichi o no tale pregiudizio, giudicherà l' Ordinario, a cui spetta dare le norme pratiche atte a comporre la controversia. Recherebbe certamente nocumento al ministero parrocchiale una funzione che si svolgesse nella vicina Chiesa della Confraternita nella medesima ora, in cui il parroco nella sua Chiesa, celebra la messa pro-popolo, spiega il Vangelo, fa la Catechesi ecc. ecc. I dualismi sono sempre nocivi, specie nell' ambito ristretto di una parrocchia! Con altre prescrizioni relative al patrimonio delle Confraternite e delle Pie Unioni, che non hanno Chiesa propria, e la cui Chiesa sia anche parrocchiale, si chiude il libro secondo.

25. LIBRO TERZO — DELLE COSE — PARTE PRIMA — DEI SACRAMENTI — I cinque primi Canoni, coi quali si apre il libro terzo, dopo avere esposta nettamente la malizia del contratto simoniaco, e distinta la simonia di diritto divino da quella di diritto ecclesiastico, confermano le pene e le inabilità comminate contro chiunque si renda reo di tali abominevoli contratti. A questi seguono altri Canoni dottrinali sulla natura dei Sacramenti, e sulle disposizioni con cui devono essere rice-

vuti e amministrati. Col Canone 737 s'inizia la trattazione dei Sacramenti in particolare.

26. TITOLO I. — DEL BATTESIMO — (Can. 737-779). Circa questo sacramento, fondamento e porta di tutti gli altri sacramenti, viene completamente confermata l'antica disciplina. Accennata la distinzione tra battesimo solenne e battesimo privato, a seconda che vien conferito con o senza tutte le cerimonie e i riti prescritti dai libri rituali, si conferma al parroco il diritto della collazione del battesimo solenne nel territorio della parrocchia. Verificandosi qualche pericolo di morte, il battesimo privato può essere somministrato da qualunque fedele, secondo le norme già note, e coll'assistenza, possibilmente, di due o di un teste almeno.

27. A porre un freno all'abuso di ritardare l'amministrazione di questo sacramento, e delle facili richieste dei battesimi in casa, abusi che purtroppo vanno introducendosi nella nostra regione, un tempo sì ricca di fede, e contro i quali già avemmo occasione di levar forte la voce, il Canone 770 esorta parroci e predicatori a far comprendere ai fedeli l'obbligo di affrettare, quanto più è possibile, ai neonati questo lavacro di rigenerazione. È una vera crudeltà ritardare per futili motivi, anche di un solo istante, ad un'anima la vita della grazia. Il battesimo solenne in casa è permesso dal Can. 776 ai soli figliuoli e nipoti dei regnanti, nonchè degli eredi al trono, quando se ne faccia regolare richiesta. In qualche caso straordinario, è rimesso alla prudenza del Vescovo; onde in conformità di tali canoni Noi sentiamo il bisogno di insistere sulle disposizioni già date in proposito, nella nostra precedente lettera pastorale pag. 13 e 14.

28. TITOLO II. — DELLA CONFERMAZIONE. — Per il Sacramento della Confermazione, il Codice, approvando la convenienza di differirne l'amministrazione fino al settimo anno di età, eccetto il caso del pericolo di morte e di altri motivi ritenuti giusti dall'Ordinario, conferma

le disposizioni già date dall' Episcopato della Regione, nella citata lettera pag. 18. Una novità potrà sembrare nelle nostre parrocchie, ove non è raro il caso di vedere una stessa persona, a far da padrino o da madrina a tre o quattro cresimandi, il divieto che fa il canone 794 al padrino e alla madrina di presentare più di due cresimandi per volta, a meno che non se ne sia ottenuta in precedenza speciale facoltà dall' Ordinario.

29. TITOLO III. — DELLA SANTISSIMA EUCHARISTIA. —

CAPITOLO I.—DEL SACROSANTO SACRIFICIO DELLA MESSA—

Poichè] per mezzo del Sacrificio della Santa Messa ci vien data l' Eucaristia, sapientemente alle norme che devono regolare l'amministrazione del Sacramento dell' Eucaristia si fa precedere il Capitolo relativo alla Santa Messa. Per quanto può interessare la comune dei fedeli, stimiamo opportuno mettere in evidenza in questo primo Capitolo del titolo terzo il Canone 841, il quale ricorda a tutti coloro che hanno oneri di messe da soddisfare, siano essi ecclesiastici o laici, l'obbligo di rimettere, alla fine di ogni anno, tutte le Messe non applicate, nelle mani dell' Ordinario, a cui spetta, per i Canoni 842-43, il diritto e il dovere di vigilare, perchè nelle Chiese del Clero secolare sia fedelmente adempiuto qualunque onere di messe. A questo scopo gli Ordinari hanno il diritto e il dovere di esaminare i libri speciali, in cui devono registrarsi le offerte delle messe, con l'elemosina e il giorno dell'eseguita celebrazione e le altre modalità, che saranno prescritte. Questo punto così delicato di disciplina ecclesiastica va spesso ricordato a coloro, che con troppa facilità accettano pesi di messe, senza riflettere alla possibilità di soddisfarli nel tempo e con le modalità stabilite dai pii oblatoi. Qualunque leggerezza in materia tanto delicata costituirebbe una grave ingiustizia contro i poveri defunti, i quali non possono far valere i loro diritti ai suffragi, che si lasciarono forse stentando la vita; onde non vi faccia meraviglia, figliuoli dilette, se i vostri Vescovi eserciteranno questo loro diritto di vigilanza e dovere di tutela con la massima severità.

30. CAPITOLO II. — DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA—

La Chiesa, in questi ultimi tempi con sollecitudine materna ha ripetutamente esortato ed invitato il popolo cristiano a giovare in più larga misura del cibo Eucaristico, agevolandone con sapienti disposizioni l'uso ai fanciulli e agli infermi. Il Codice, confermando le recenti disposizioni, le completa con nuove facilitazioni. Il Canone 854 infatti permette e vuole che ai fanciulli in pericolo di morte sia amministrata la SS.^a Eucaristia purchè sappiano distinguere dal cibo comune il Corpo di Gesù e siano capaci di un riverente atto di adorazione.

Fuori del pericolo di morte, senza fissare un limite di età, perchè i fanciulli possano essere ammessi alla prima comunione, il Codice richiede una cognizione più piena della dottrina cristiana e una più accurata preparazione, cioè esige che il fanciullo conosca almeno i principali misteri necessari a sapersi di necessità di mezzo, e per quanto lo comporti l'età, possa accostarsi con sufficiente devozione, alla Mensa Eucaristica. Giudici di queste disposizioni sono il Confessore, i genitori e coloro che ne fanno le veci. I parroci hanno il dovere di vigilare, anche richiedendo, se così stimeranno, un esame, per impedire che i fanciulli si accostino alla Santissima Eucaristia prima dell'uso della ragione e senza le sufficienti disposizioni. Devono in pari tempo curare che i fanciulli siano senza indugio ristorati da questo cibo divino, appena che abbiano raggiunto l'uso di ragione, e siano sufficientemente preparati.

31. Gl' infermi, che non hanno speranza di prossima guarigione, dopo un mese dacchè furono colpiti dalla malattia, secondo le nuove disposizioni, possono col prudente consiglio del confessore comunicarsi una o due volte la settimana, anche se prima abbiano presa qualche medicina od altro, a modo di bevanda. Si noti che prima una facoltà così ampia era concessa ai soli infermi delle pie case, che avevano il privilegio di conservare il Santissimo, e a quegli altri i quali avevano l'indulto dell' oratorio do mestico. Alla generalità dei fedeli,

viventi fuori delle Comunità Religiose, la facoltà era limitata, ad una, o due volte al mese. (Can. 858 n. 2),

32. Anche il precetto della Comunione pasquale viene agevolato, permettendosi che si possa compiere in una chiesa diversa dalla parrocchiale. Noi però esortiamo caldamente, in conformità del Can. 859 n. 3, tutti i nostri fedeli, perchè, qualora non ne siano impediti da grave disagio, senza abbandonare l'antica tradizione, facciano la loro Pasqua nella propria Chiesa Parrocchiale, od abbiano, per lo meno cura di renderne consapevoli i propri parroci, qualora siano costretti a compiere in altra Chiesa questo precetto. È necessario che i parroci conoscano, perchè ne possano prender nota nei registri dello Stato delle anime, quali sono i loro filiani diligenti e quali i negligenti nell'osservanza di un precetto così importante nella vita cristiana. Coloro cui spetta la cura dei fanciulli, genitori, tutori, confessori, precettori e parroci sono responsabili dell'omissione o della negligenza da parte dei fanciulli, nell'adempiere il precetto pasquale.

L'adempimento di questo precetto non si può rimandare senza grave causa da approvarsi dal confessore.

33. A dissipare qualunque dubbio ed incertezza circa l'amministrazione del Santo Viatico, vengono opportune le dichiarazioni ed ammonizioni contenute nei Canoni 864 e 865, le quali stabiliscono che il Santo Viatico può essere somministrato, secondo il prudente consiglio del confessore, anche più volte, non però nello stesso giorno, perdurando il pericolo di morte. Coloro che hanno cura di anime devono vigilare, perchè il Viatico non sia differito a lungo, ma sia ricevuto dal malato, quando è ancora pienamente consapevole di se stesso, affinchè ne possa trarre il maggior frutto possibile. Quanto è da deplorarsi a questo proposito, la falsa pietà di quei parenti ed amici, che sotto pretesto di non spaventare l'ammalato, aspettano a prestargli questo conforto divino quando non è più in grado di gustarlo!

34. TITOLO IV. — DELLA PENITENZA — Del Sacramento della Penitenza, di questa seconda tavola di salvezza, come la chiamano i Santi Padri, si occupa a lungo il titolo quarto, in cinque distinti capitoli, dei quali il quinto, che tratta delle Sante Indulgenze, deve richiamare maggiormente la nostra attenzione, perchè ci farà meglio conoscere i nuovi tesori, che la Chiesa mette a nostra disposizione. Gli altri Capitoli codificano norme e precetti, che la maggior parte dei fedeli potè apprendere da uno studio accurato del Catechismo.

35. CAPITOLO V. — DELLE INDULGENZE — La pietà verso i nostri cari defunti non poco si gioverà d' ora innanzi di quanto dispone il Canone 917, il quale dichiara privilegiate, cioè come se venissero celebrate in altare privilegiato, tutte le messe che si celebrano nel giorno della Commemorazione dei Fedeli defunti, non solo, ma dichiara privilegiati tutti gli altari delle Chiese, in cui il Santissimo Sacramento resta esposto all' adorazione pubblica dei fedeli. Da molti si desideravano le autorevoli dichiarazioni, con le quali oggi sono eliminate le discussioni e le incertezze che spesso impedivano di far tesoro delle Sante Indulgenze. Chi non intese discutere per il passato se tutte le Indulgenze erano applicabili ai defunti, se un rosario ceduto ad altri perdeva le Indulgenze, se doveva premettersi volta per volta la Confessione richiesta per l' acquisto delle Sante Indulgenze, se e quale Indulgenza poteva lucrarsi, quando le disposizioni non fossero sufficienti a lucrare l'intera Indulgenza Plenaria? A queste varie domande danno risposte categoriche i Canoni 924, 926, 930, 931, assicurandoci che le corone e gli altri oggetti di pietà perdono le Indulgenze annesse, quando sono venduti, oppure sono sciupati in maniera da perdere completamente la loro forma; che la concessione dell'Indulgenza Plenaria s'intende fatta così che, non potendosi lucrare integralmente per insufficienza delle debite disposizioni, si possa lucrarla parzialmente, in proporzione della bontà delle disposizioni; che tutte le Indulgenze concesse dai Romani

Pontefici, se non risulta altrimenti dalla concessione, sono applicabili anche ai defunti; che per lucrare qualunque indulgenza, per la quale sia richiesta la previa confessione, questa si può premettere fra gli otto giorni precedenti, purchè si faccia la Comunione la vigilia del giorno a cui è affissa l'Indulgenza. Tanto la confessione, quanto la Comunione può essere anche differita negli otto giorni susseguenti alla festa, o al giorno a cui era annessa l'indulgenza. Così per le Indulgenze da lucrarsi in occasione di tridui, settenari, novene ecc. ecc. la confessione e la Comunione possono farsi, nell'ottava, che segue il pio Esercizio, e in questo caso l'Indulgenza si lucra nel giorno in cui si riceve la Comunione. I fedeli soliti, quando non ne siano legittimamente impediti, a confessarsi almeno due volte al mese, e a comunicarsi quasi ogni giorno, in istato di grazia con pietà e devozione, possono, anche senza l'attuale confessione, lucrare tutte le indulgenze, per le quali sarebbe necessaria la confessione, eccettuate le sole indulgenze dei giubilei ordinari e straordinari e quelle concesse a modo di giubileo.

36. Altre facilitazioni sono contenute nei canoni 934, 935, 936. Il primo, mentre dichiara che, qualora sia prescritta, per l'acquisto dell'Indulgenza una preghiera in genere, fatta secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, non basta la preghiera mentale, ne lascia però ai fedeli la scelta, in tutti quei casi, in cui la preghiera non sia stata determinata altrimenti. Le preghiere indulgenziate possono recitarsi in qualunque idioma, purchè la versione sia stata dichiarata fedele ed esatta dalla S. Penitenziera o dall'Ordinario del luogo. Così pure per acquistare le indulgenze basta che la preghiera indulgenziata sia recitata con un compagno, o venga accompagnata mentalmente, mentre altri la reciti. I confessori inoltre hanno facoltà di commutare ai legittimamente impediti le opere prescritte. Agli infelici privi della favella si concede di poter lucrare le Indulgenze annesse alle preghiere pubbliche, unendosi ai fedeli che pregano nello stesso luogo, e innalzando a Dio la mente, e gli affetti dei loro cuori. Quando trattisi di orazioni private, si concede che possano lucrare l'indulgenza seguendo

mentalmente, o coi soli occhi, il contenuto delle preghiere, ed esprimendo con altri segni esterni l'interno sentimento di pietà.

37. Quanta carità in queste sante industrie, che la Sposa di Cristo ha codificato per fare che partecipassero dei suoi tesori sempre in più larga copia tutti i figliuoli! Ben da compiangere sarebbero quei cristiani, i quali, affannandosi per accumulare ricchezze fallaci e passeggiare, trascurassero le ricchezze del Cielo. La santa quaresima è il tempo più propizio per profittare dei tesori, che la Chiesa con tanta generosità ci dischiude. Non ci lasciamo sfuggire, figliuoli diletteggianti, un'occasione si favorevole.

Allorchè anche per noi scoccherà l'ora suprema, e il terrore del viaggio imminente per l'Eternità manifesterà tutta la vanità delle cose di quaggiù, grande sarà il conforto, se sapemmo in tempo opportuno, procurarci un mezzo facile, con l'acquisto delle sante Indulgenze, per pagare il debito accumulato dalla umana fragilità verso la divina giustizia.

38. TITOLO V. DELL'ESTREMA UNZIONE — L'esortazione già fatta pel Santo Viatico dobbiamo ripeterla a proposito del sacramento dell'Estrema Unzione. Non è raro il caso di vedere profanato questo sacramento sopra un già freddo cadavere, perchè molti, pur pensando a chiamare il notaio, che valga ad assicurare agli interessati le sostanze del moribondo, ne tengono lontano il sacerdote, che solo può assicurare all'anima, smarrita fra le angosce della lotta suprema, la via del Cielo. Ascoltiamo tutti, o figliuoli diletteggianti, il precetto salutare, che ci viene intimato dal Canone 944 " *Omni studio et diligentia curandum ut infirmi, dum sui plene compotes sunt, illud (sacramentum) recipiant* „ Con ogni studio e diligenza, si deve curare che gl'infermi ricevano il Sacramento dell'Estrema Unzione, mentre sono ancora pienamente consci di se stessi. Questo Sacramento si può amministrare a tutti quei fedeli, che, dopo raggiunto l'uso della ragione, per malattia o per vecchiaia vengano

a trovarsi in pericolo di vita; però, durante la stessa malattia, non può amministrarsi che una sola volta, a meno che guariti non si ricada in un nuovo pericolo di vita. (Can. 940). La parte liturgica di questo Sacramento ha subito una lieve innovazione, con l'abolizione pre-cettiva dell'unzione dei reni anche per gli uomini, e per l'omissione facoltativa dell'unzione dei piedi per qualunque ragionevole motivo. (Can. 947).

Ricordiamo a questo punto, sebbene preceda di molto nella numerazione, il Canone 468, il quale dà ai parroci e ad ogni altro sacerdote, che si trovi ad assistere qualche moribondo, la facoltà d'impartire la Benedizione Apostolica coll'Indulgenza Plenaria in Articolo mortis. Tale benedizione per il passato si concedeva solo per facoltà delegata.

39. TITOLO VI. DELL'ORDINE. Ai padri e alle madri di famiglia, che fossero tentati di ostacolare la vocazione dei figliuoli, di violentarli per costringerli ad abbracciare senza vocazione, lo stato ecclesiastico, ovvero con petulanza insistessero per farli ordinare dal Vescovo, quando questi non li stimasse idonei od utili alla Chiesa, sono rivolti in modo speciale i Canoni 969 e 971, che vietano sia di ostacolare le vocazioni ecclesiastiche, sia d'imporle colla violenza, e rimettono completamente al Vescovo il giudizio sull'opportunità, o meno, di ordinare o di rifiutare l'ordinazione, tenendo presente la necessità e l'utilità della Chiesa. Ascoltino il grave ammonimento i genitori, e non si rinnoveranno più i non pochi inconvenienti del passato; ne guadagneranno la santità e dignità sacerdotale, e saranno meglio tutelati gl'interessi della Chiesa e delle anime.

40. TITOLO VII. — DEL MATRIMONIO. — A questo sacramento, che l'Apostolo S. Paolo chiama grande in Cristo "*Sacramentum magnum in Christo*", son dedicati ben 12 Capitoli, con 131 canoni del nuovo Codice. Attesa l'ignoranza, anche tra i buoni cristiani delle leggi ecclesiastiche, regolatrici di quest'istituto divino,

fonte di grazie e garanzia sicura della santità coniugale e della vitalità della famiglia cristiana, sarebbe necessaria un'esposizione ampia e completa di queste leggi.

Una trattazione ampia però mal si concilierebbe con la brevità di una Lettera pastorale; onde anche in un argomento così importante dobbiamo limitare le nostre citazioni alla sola parte che contiene innovazioni di maggior rilievo. Una prima innovazione la troviamo nel Canone 1017 relativo agli sponsali. Finora gli sponsali davano origine all'*impedimentum publicae honestatis* e alla *gravis obligatio contrahendi matrimonium tempore praefinito*; per l'avvenire gli sponsali anche validi, qualora legittimamente sciolti, non costituiscono più alcun impedimento di pubblica onestà, il quale, come si vedrà tra breve, è stato radicalmente modificato; nè danno più diritto di chiedere l'adempimento della promessa, ma solo la riparazione dei danni, se ve ne furono. Con questa semplificazione, l'atto più solenne nella vita dell'uomo acquista maggiori garanzie di libertà, e diventa più spedito.

41. Tra le investigazioni da premettersi dal parroco prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, il paragrafo secondo del Canone 1020 impone anche l'obbligo di assicurarsi che gli sposi siano sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana. Non è possibile la famiglia veramente cristiana, quando i genitori ignorino quelle verità fondamentali, che essi prima di ogni altro hanno il dovere di far conoscere ai loro figliuoli. I parroci insistano e non si stanchino mai di far comprendere ai loro figliani che l'istruzione religiosa è il più saldo fondamento della famiglia. Ricordino altresì agli sposi l'esortazione contenuta nel paragrafo 2 del Can. 1021 circa la convenienza di premettere la Cresima al Matrimonio, e ciò anche in conformità della disposizione già da noi altra volta emanata.

42. La procedura finora seguita nel fare le pubblicazioni viene anch'essa in parte modificata dai Canoni 1024 e 1025. Non solo queste pubblicazioni oltre che nella chiesa, si potranno fare, col consenso dell'Ordinario, anche nelle altre funzioni domenicali e



festive, solite ad essere frequentate dai fedeli; ma i citati Canoni permettono che possano essere sostituite, a giudizio dell' Ordinario, dalla notificazione dei nomi dei contraenti, da affiggersi alla porta della Chiesa per lo spazio almeno di otto giorni, comprendendovi due giorni festivi di precetto. Questa procedura, che si avvicina a quella seguita dagli uffici civili per le pubblicazioni matrimoniali, il vostro Episcopato vedrà se sia il caso di adottarla per conformità in tutte le diciotto diocesi della Regione.

43. Una concessione rilevante contiene il Canone 1045 relativo agli impedimenti matrimoniali. Consta di tre paragrafi, dei quali il primo dà facoltà agli Ordinari, quando tutto sia pronto per la celebrazione delle nozze, e per mancanza di tempo, oppure senza probabile pericolo di grave danno, non si possa ricorrere alla Santa Sede, di dispensare da qualunque impedimento, tranne dal presbiterato e dall' affinità in linea retta, rimosso però lo scandalo, e ottenute le prescritte cauzioni pei matrimoni misti. Queste facoltà, per il passato gli Ordinari le avevano pei soli casi urgentissimi e pei casi occulti. A facilitare la convalidazione dei matrimoni invalidamente contratti, nel paragrafo secondo si attribuiscono le medesime facoltà agli Ordinari, quando concorrono gli estremi sopra indicati pei matrimoni da contrarsi. Non meno preziosa è la facoltà, che si dà ai parroci e agli altri sacerdoti, i quali per il decreto *Ne temere* assistano validamente alla celebrazione dei matrimoni. Verificandosi il caso sopra esposto, nè potendosi differire il matrimonio per ottenere dall' Ordinario la dispensa, oppure non potendosi interpellare l' Ordinario senza pericolo di violare il suggello sacramentale, i parroci e i sacerdoti, di cui sopra, possono dispensare, come gli Ordinari, ma, si noti bene, nei soli casi occulti. Altra innovazione rilevante contiene il Canone 1054, che dichiara valide le dispense, quand' anche nell' istanza fosse stato taciuto qualche motivo, o ne fosse stato esposto uno non vero, anche se il vizio di surrezione od orrezione si estendesse alla causa finale. Tale disposizione però ha un valore

limitato alle sole dispense dagli impedimenti minori elencati nel Can. 1042, cioè 1) consanguineità di terzo grado in linea collaterale 2) affinità di secondo grado in linea collaterale 3) pubblica onestà di secondo grado 4) cognazione spirituale 5) crimine proveniente dall'adulterio con promessa, o con attentato matrimonio, sia pure solo civilmente.

44. I Capitoli III e IV determinano gl'impedimenti che rendono illecito il matrimonio, e perciò son detti *impedimenti impediendi*, e gli altri impedimenti, detti dirimenti, perchè rendono non solo illecito, ma addirittura nullo il matrimonio. Quanto agl'impedimenti impediendi il Codice sopprime l'impedimento proveniente dagli sponsali, come sopra già si è detto, ma costituisce col Canone 1059 impedimento impediendo l'adozione legale per quei paesi, ove da tale adozione derivi la sola illecità delle nozze. Però, anche agli effetti della legislazione canonica *servatis servandis*, l'adozione legale diventa impedimento dirimente in quei paesi, ove per le leggi civili rende nullo il matrimonio. Per gli altri impedimenti impediendi vien confermata l'antica disciplina.

45. Maggiori modifiche subiscono gl'impedimenti dirimenti. A cominciare dall'impedimento costituito dall'età prematura, il Canone 1067 protrae di due anni il minimo d'età, prima richiesto per contrarre validamente matrimonio; onde l'età di 14 anni per l'uomo viene portata a 16 anni, quella di 12 per la donna è protratta a 14. Si esortano però i parroci e pastori di anime a sconsigliare e ad allontanare i giovani dal matrimonio, prima che abbiano raggiunto quell'età, la quale suole considerarsi nei vari paesi come l'età più opportuna per compiere un atto così importante, da cui spesso dipende la felicità temporale ed eterna.

46. Nel Canone 1075 si specifica e si chiarisce meglio l'*impedimentum criminis*, con l'indicazione precisa dei tre delitti, i quali, attentando alla santità e all'indissolubilità di un vincolo sacro innanzi a Dio e agli uomini, impediscono di contrarre nuove unioni. Quegli sposi che, uniti legittimamente innanzi alla Chiesa, non curando

la data fede coniugale, consumano peccato di adulterio con la reciproca promessa di unirsi in seguito in matrimonio; o tentano unirsi con vincolo civile; ovvero, consumato l'adulterio, uno dei due sposi si rende colpevole di coniugicidio; oppure ambedue, anche senza commettere adulterio, cooperano moralmente o fisicamente alla morte del proprio coniuge; sappiano questi sciagurati che il loro peccato rende nullo il nuovo sognato matrimonio. Giovino queste severe prescrizioni della Chiesa a tutelare energicamente la santità del matrimonio cristiano contro qualunque follia o violenza di passione. *Quod Deus coniunxit, homo non separet!*

47. Accanto a questo rigore richiesto dalla Santità del Sacramento, ammiriamo, Figliuoli dilette, la saggezza, con cui la Chiesa limita e innova gli altri impedimenti. Nell'antecedente diritto la consanguineità derivante da rapporti leciti, si estendeva in linea collaterale sino al quarto grado, nel nuovo diritto per il Canone 1076 si arresta al terzo grado incluso. L'impedimento di affinità, nella disciplina finora vigente, sorgeva tanto dal matrimonio valido, quanto da rapporti illeciti, e quella si estendeva fino al quarto grado, questo fino al secondo. Nel nuovo Codice l'affinità non sorge che dal matrimonio valido, anche semplicemente rato, e non va oltre il secondo grado.

Osservate, però, che prima il matrimonio semplicemente rato non costituiva impedimento d'affinità ma di pubblica onestà. Ora l'impedimento di pubblica onestà è stato completamente trasformato nella sua natura. Non nasce più nè dagli sponsali, nè dal matrimonio rato, come già abbiamo visto, ma dal matrimonio invalido e dal concubinato pubblico e notorio. Esso si estende ai consanguinei dell'uomo e della donna, ma, è bene notarlo, ai soli consanguinei in linea retta. A meglio comprendere la portata di queste innovazioni, lasciando alle scuole e ai canonisti un esame più accurato e diffuso, per il nostro scopo basterà accennare che si ha la pubblicità del fatto, quando il fatto è conosciuto dal pubblico, o può essere facilmente divulgato; la notorietà, quando il fatto fu già provato o può essere pro-

vato in giudizio, onde non può assolutamente tenersi a lungo celato. (Can. 2197). Chiudendo il nostro rapido esame circa queste innovazioni, aggiungiamo che anche l'impedimento della cognazione spirituale è stato notevolmente semplificato per essere stato limitato fra il battezzante, il padrino e il battezzato. (Can. 768,1079).

48. Le innovazioni e dichiarazioni contenute negli altri Capitoli del Codice, che trattano del consenso necessario per la validità del contratto matrimoniale, della forma da osservarsi, del tempo, del luogo della celebrazione di questo Sacramento, dei cosiddetti matrimoni di coscienza, degli effetti del matrimonio, della dichiarazione di nullità, della convalidazione e sanazione in radice, nonchè della registrazione dell'atto compiuto, più che ai semplici fedeli, interessano agli Ecclesiastici, ai quali spetta vigilare e curare la retta amministrazione di questo Sacramento; onde sarebbe superfluo indugiarsi più oltre su questo argomento. Non possiamo però passare sotto silenzio l'obbligo fatto ai parroci dal Canone 1101, di esortare gli sposi a ricevere la benedizione solenne, che può darsi, anche dopo che i coniugi abbiano già da qualche tempo celebrato il loro matrimonio. Deve però impartirsi sempre nella Santa Messa, osservando le rubriche e le speciali eccezioni derivanti dal tempo proibito. Il Canone 1108 limita questo tempo proibito dalla prima domenica dell'Avvento al giorno di Natale incluso, e dalle Ceneri alla festa della Pasqua inclusa, senza estenderlo di più, come prima, sino all'Epifania o alla Domenica in Albis. Non sarà inutile anche qui rinnovare le nostre esortazioni.

Gli sposi cristiani, se non fanno, o non riescono a liberarsi da quei pregiudizi volgari e da quella moda paganeggiante, che priva le nozze cristiane delle celesti benedizioni, velando la bellezza dei loro primi albori, non tardino, appena ne avranno l'agio, di riempire quella triste lacuna, e tornino ai piedi dell'altare per implorare nel santo sacrificio della messa, sul loro affetto già consacrato, l'abbondanza delle grazie speciali annesse alla rituale benedizione.

49. Vorremmo infine che di un'altra cosa si persuadessero tutti i futuri sposi, cioè, che la Chiesa della propria parrocchia è il luogo più adatto per la benedizione della loro santa unione. I vescovi o i parroci possono permettere che il matrimonio si celebri in altre chiese, in oratori pubblici e semipubblici in conformità del Can. 1109 § 1; i vescovi poi non permetteranno i matrimoni in casa, se non in casi straordinari e per giuste e ragionevoli cause, in conformità del predetto Can. 1109.

50. Contratto il matrimonio, i genitori hanno l'obbligo gravissimo, sanzionato solennemente dal Canone 1113, di provvedere non solamente all'educazione fisica e civile, ma più ancora, all'educazione religiosa e morale. Questo medesimo obbligo il Canone 1335 estende a quanti fanno le veci dei genitori, ai padroni per la servitù, e ai padrini pei loro figliocci. I Canoni 1372, 1373, 1374, trattando delle pubbliche scuole, prescrivono che, in armonia coll'istruzione scientifica, venga impartita una conveniente istruzione religiosa, proporzionata all'età e al grado di cultura, e fa divieto ai fanciulli cattolici, responsabili i genitori, di frequentare scuole acattoliche, neutre o miste. Il nostro Clero profitti di tutte le occasioni per ricordare questi doveri sacrosanti, e faccia comprendere che ben più colpevoli dei genitori, che facessero languire d'inedia i figliuoli, sono i genitori, che lasciano mancare il cibo della celeste dottrina alle anime ad essi affidate dalla Provvidenza. Le norme, da noi emanate circa l'ordinamento dell'istruzione religiosa nelle nostre diocesi ricevono da questi Canoni autorevole e solenne conferma.

Chiudono questa prima parte del terzo libro dieci canoni che regolano l'Amministrazione e l'uso dei sacramentali; ma anche queste norme più che ai semplici fedeli si riferiscono al clero, onde possiamo dispensarci dall'accennarle per passare senz'altro alla parte seconda.

51. PARTE SECONDA — DEI LUOGHI E DEI TEMPI SACRI — SEZIONE PRIMA DEI LUOGHI SACRI — TITOLO IX — DELLE CHIESE.

Nei primi sette Canoni, premessa la definizione di luogo sacro, si determinano le persone, che possono consacrare e benedire i luoghi sacri, si danno alcune norme da osservare sia nel compiere questi atti solenni, che nel documentarle e si riafferma il pieno diritto dell' esenzione dei luoghi sacri dalla giurisdizione di qualunque autorità civile, con la rivendicazione del libero esercizio nell'interno delle Chiese spettante alla giurisdizione Ecclesiastica (Can. 1160). A questi Canoni di carattere generale seguono Canoni più specifici, relativi alle Chiese, agli oratori pubblici e privati, agli Altari, alle Sepolture, ai Cimiteri ecc ecc.

Dovendoci limitare a brevi e fugaci accenni, non sarà superfluo notare il Canone 1162, che richiede il previo consenso per iscritto dell'Ordinario, prima che si metta mano alla fabbrica di un tempio sacro; il Canone 1164, che vieta di aprire finestre e porte di accesso tra le Chiese e le case appartenenti a persone laiche, e di adibire ad uso profano i luoghi esistenti sopra la volta o sotto il pavimento delle Chiese; il Canone 1169, che sottopone esclusivamente all'Autorità Ecclesiastica l'uso delle campane benedette, proibendo che si adibiscano ad usi puramente profani, senza una grave necessità, o licenza dell'Ordinario, o legittima consuetudine, e salvo le condizioni apposte nell'atto della consegna, da parte di coloro che ne fecero dono alla Chiesa, purchè queste condizioni siano state approvate dall' Ordinario.

Indice della pietà di un popolo è il decoro di cui risplendono le Chiese; onde il Canone 1178 esorta tutti coloro cui spetta, perchè abbiano la massima cura della nettezza dovuta alla casa di Dio, e comanda che dalle Chiese si tenga lontano ogni sorta di negozio e di mercatura, anche a scopo pio, condannando in genere tutto ciò che disdice alla santità del luogo.

52. Contro le pretese di alcune amministrazioni laiche, che si trovano costituite accanto alle Chiese per

provvedere alla necessità temporale del culto, e che non raramente, mosse forse da zelo poco retto, usurpano mansioni proprie dei Rettori delle Chiese, i Canonici 1184 e 1185 hanno determinato nettamente le loro attribuzioni, vietando ad essi laici d'ingerirsi in tutto ciò, che si riferisca all'esercizio del culto, che, come si è detto, resta riservato esclusivamente al Sacerdote - Rettore.

A questo legittimo rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica ed unico responsabile innanzi all' Ordinario di quanto si svolge nell'interno delle Chiese, vien confermato il diritto di nominare e di licenziare il sagrestano, l'organista, e gli altri inservienti, salvo le legittime consuetudini o convenzioni e il dovuto riconoscimento dell'Autorità dell'Ordinario.

53. TITOLO XII — DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA — Quantunque sembri che il rispetto vivo dei nostri popoli, per le sacre spoglie dei trapassati renda quasi superfluo l'accento all'empia pratica della cremazione, pure, ad allontanare qualunque pericolo o tentativo che potesse scandalizzare e turbare le nostre coscienze cattoliche, ricordiamo che il nuovo Codice, oltre a confermare le antiche sanzioni contro la cremazione, col Canone 1203 dichiara illecito eseguire l'empio proposito, se mai in qualsiasi maniera fosse stato manifestato, e vuole che si ritenga come non apposta al contratto, al testamento, o a qualunque altro atto, la disposizione, contraria alla sepoltura cristiana e alle costanti nostre tradizioni, contraria cioè, a far piamente riposare le spoglie dei defunti nei camposanti.

54. Ai fedeli si conferma il diritto di erigersi delle sepolture particolari nei pubblici cimiteri, ed erette di poterle alienare; ma, perchè ciò possa farsi lecitamente, si prescrive la previa licenza per iscritto dell' Ordinario o del suo delegato. (Can. 1209). Parimenti si conferma il diritto di potersi scegliere la Chiesa funerante, e la sepoltura, tranne per gli impuberi e pei religiosi. Questo diritto di elezione può esercitarsi nelle Chiese parrocchiali, in quelle appartenenti a religiosi, e in quelle altre,

che godono della facoltà di funerare (Can. 1223, 1224), salvo le eccezioni espresse dal Canone 1225. Quest'elezione può farsi anche a mezzo di altri, fornito di legittimo mandato (Can. 1226).

Il Canone 1240 priva della sepoltura ecclesiastica gli apostati notorii, gli eretici, gli scismatici, i settari, gli scomunicati, gl'interdetti, i suicidi, i morti in duello, coloro che disposero di essere cremati, ed infine i peccatori pubblici e manifesti, i quali, prima della morte non diedero alcun segno di pentimento.

55. SEZIONE II. — DEI TEMPI SACRI — TITOLO XIII.
DEI GIORNI FESTIVI.

La pietà dei fedeli che forse era rimasta poco soddisfatta, se non forse turbata, per la recente soppressione delle feste di doppio precetto, della solennità del Corpus Domini e di San Giuseppe, vedrà con piacere queste due solennità rimesse nel catalogo delle feste di doppio precetto in forza del Canone 1247. Rammentiamo ai nostri fedeli che la santificazione delle feste importa, secondo lo spirito della Chiesa, espresso ora anche più chiaramente dal Canone 1240, non solo che si ascolti la messa, e ci si astenga dalle opere servili e dagli atti forensi, ma anche che si evitino i pubblici mercati, le fiere e gli altri contratti pubblici di compra e vendita. Chi sente l'incomparabile bellezza della nostra fede cercherà di santificare tutto intero il giorno di festa, e non solamente qualche ora della mattinata.

Affligge troppo i nostri cuori lo squallore che regna in molte Chiese in certi pomeriggi festivi quando si preferisce andare nei pubblici ritrovi, ove col corrompersi dello spirito s' infiacchiscono spesso anche i corpi, lasciando deserta la Casa di Dio! Non si prende più parte al canto dei Vesperi, e talora il parroco è incerto se dar principio alla spiegazione della Catechesi, o ad impartire la Benedizione, per mancanza di fedeli nel Sacro Tempio. Come sono lontani quei tempi, in cui tutta la famiglia cristiana, guidata dal suo capo, sentiva il bisogno di recarsi mattina e sera alla sua Chiesa parrocchiale, per santificare la festa! Ritorneranno quei tempi

fiorenti di fede sì viva ed operosa? Ce l'auguriamo di cuore.

56. TITOLO XIV. — DELL'ASTINENZA E DEL DIGIUNO.—
I cinque Canoni 1250, 1254 compendiano tutta intera la nuova disciplina della Chiesa circa l'astinenza e il digiuno. Il primo di questi canoni, con una limpidezza e precisione da escludere ogni dubbio e incertezza, fissa la legge dell'astinenza, riducendola, con innovazione manifesta, all'esclusione della carne e del brodo di carne. "*abstinentiae lex vetat carne iureque ex carne vesci* „. Tutte le altre varietà e distinzioni di magro stretto e di magro strettissimo scompaiono, e resta la sola forma di magro, in cui, esclusa la sola carne e il brodo, son permesse le uova, i latticini, i condimenti di grasso ecc. La legge del digiuno, consente come per l'innanzi, un sol pasto al giorno, senza proibire di prendere qualche cosa la mattina e la sera, rimettendosi circa la quantità e la qualità dei cibi, pel così detto boccone teologico, all'approvata consuetudine dei luoghi. La consuetudine, in Italia, giusta il decreto della S. C. del S. Ufficio 7 settembre 1906, non permette nella piccola refezione della sera e nella piccola colazione della mattina, nè le uova, nè i latticini, neppure come condimenti, ma solo i condimenti di grasso, tra i quali rientra il burro. Questi condimenti di grasso, secondo il concetto oramai prevalente, e secondo l'interpretazione data anche dal Vicariato di Roma nel suo avviso Sacro del 16 nov. 1917, ed accettato dall'Episcopato della nostra Regione, dovendosi in tutto equiparare all'olio, di cui fanno le veci, si potranno usare sempre, non esclusi i giorni, che prima erano considerati di strettissimo magro, cioè il secondo Venerdì di Quaresima, il Venerdì Santo, la vigilia dell'Assunta e la vigilia di Natale. Pertanto nella pratica d'ora in poi non vi saranno che giorni di astinenza, giorni di digiuno, e giorni di digiuno ed astinenza insieme. Si osserverà l'astinenza in tutti i Venerdì dell'anno, l'astinenza e digiuno nel Mercoledì delle Ceneri, nei Venerdì e Sabati di Quaresima, nelle Quattro Tempora e

nelle Vigilie della Pentecoste, dell'Assunzione di Maria Santissima, di tutti i Santi e del Santo Natale. Il solo digiuno dovrà osservarsi in tutti gli altri giorni della Quaresima. Come è facile notare, i giorni di digiuno nel nuovo Codice sono stati notevolmente ridotti; oltre che nell'Avvento, si toglie il digiuno e l'astinenza nella vigilia dei SS. Pietro e Paolo, si conferma la dispensa concessa da Pio X nel *Motu Proprio* del 2 lug. 1911, circa i giorni di digiuno e di astinenza, che vengano a coincidere con giorni di festa di doppio precetto, e si dichiara infine cessato l'obbligo di anticipare le vigilie conservate, qualora cadessero in Domenica o in qualche altra festa di precetto. Unica eccezione si fa per le feste della Quaresima, le quali, se cadano di Venerdì o di Sabato, importano il digiuno e l'astinenza.

57. Altre mitigazioni infine sono contenute nel paragrafo che abroga l'elemento accessorio del digiuno, indotto dalla nota Costituzione Benedettina *de non permiscendis epulis*, e quindi permette d'ora innanzi la promiscuità della carne e del pesce nello stesso pasto; nonchè nell'altro paragrafo, che dichiara cessato il digiuno quaresimale al mezzodì del Sabato Santo; legittimandosi per tal modo la consuetudine introdottasi in vari luoghi, in cui, al suono delle campane annunzianti la Risurrezione di Gesù Cristo, le popolazioni in segno di letizia si ritenevano sciolte dal digiuno.

58. I vostri Vescovi, figliuoli diletteggissimi, preoccupati della difficoltà che molti incontrerebbero a procurarsi i cibi di magro per la refezione della sera, con sollecitudine pari all'affetto di cui palpitano i loro cuori per le popolazioni ad essi affidate, supplicarono il Santo Padre perchè si degnasse concedere, durante la presente crisi, l'uso delle uova e dei latticini anche nelle piccole refezioni dei giorni di digiuno.

La loro supplica è stata accolta benevolmente, con rescritto della S. C. del Concilio, in data del 12 gennaio scorso.

Pertanto voi, figliuoli diletteggissimi, finchè la guerra dura e vi riuscirà difficile la consuetudine vigente nei

giorni di digiuno, vi potete avvalere della concessione, usando le uova e i latticini anche nelle piccole refezioni.

59. Quest' indulgenza della nostra Madre la Chiesa, che ai nostri organismi infiacchiti alleggerisce il peso delle antiche leggi, non deve diminuire il nostro amore per la penitenza e per la mortificazione, tanto necessaria per assicurare il dominio dello spirito sulla carne. A tal proposito, torniamo a ripetervi le esortazioni, che in pubblico e in privato non abbiamo mai cessato di rivolgervi, fin da quando i nostri governanti con lo devole preveggenza ci richiamarono a riflettere sul pericolo che la guerra potesse consumare lentamente i mezzi necessari alla sussistenza della nazione e strapparci con la fame quella vittoria, che i nostri soldati hanno già assicurata col loro sangue, sì generosamente versato. Una volta si diceva che la vittoria restava all' ultimo cannone, oggi sembra più probabile che la vittoria sarà del soldato, meglio rinvigorito fino all' ultimo, dal pane di guerra. Occorre pertanto economizzare per i nostri cari e valorosi soldati, degni di tutte le nostre privazioni. Se l'ultima fortuna delle armi sarà decisa dalle riserve del vettovagliamento, colui che consumerà più del bisogno, non solo mostrerà di essere un cattivo cristiano, ma anche un indegno cittadino.

In questi mesi, in cui forse sarà fissata per molti secoli, la sorte della nostra Italia, i buoni cristiani, che in ogni tempo seppero unire in un unico e grande palpito, l' amore di Dio e della Patria, dando a tutti l' esempio della più rigida economia nei consumi, e rinunciando volentieri non solo al superfluo, ma anche a quanto non è strettamente necessario, aggiungeranno forza alle nostre armi e ne assicureranno il trionfo con la preghiera, col lavoro, e più ancora con la volenterosa mortificazione della carne.

Sia questa la smentita più eloquente alle calunnie infami, con cui l' eterno disseminatore di discordie non cessa un istante solo dal perseguire i seguaci di Gesù Crocifisso.

Chi non ama, non sa soffrire, disse una grande donna, che amò la Patria compiendo opere ammirevoli

di civile pietà, e meritò gli onori degli altari per le sue sante fatiche e severi digiuni. I cattolici che sanno amare Dio e la Patria, sapranno anche soffrire per rendere propizio alla loro patria il Dio della vittoria, mediante la preghiera, le lagrime e il digiuno.

60. PARTE TERZA — DEL CULTO DIVINO, — Chiusa la breve parentesi e riprendendo il rapido esame del nostro Codice, prima di proseguire oltre, notiamo l'insistenza con cui il Canone 1260 rivendica ai Ministri della Chiesa l'assoluta indipendenza dall'elemento laico, nell'esercizio del culto, conservandoli all'esclusiva dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica. Degna di nota è pure l'esortazione espressa nel Canone 1262, perchè si faccia rivivere l'antica disciplina e si assegni alle donne nelle Chiese un posto distinto da quello occupato dagli uomini. Si raccomanda anche che in Chiesa abbiano il capo velato e siano modestamente vestite, specialmente quando desiderano accostarsi alla mensa Eucaristica.

61. Ai magistrati, secondo il loro grado e dignità, ed in conformità delle leggi liturgiche, può concedersi un posto distinto in Chiesa, nè questa distinzione di posto può darsi agli altri fedeli, senza l'espresso consenso dell'Ordinario. La fatta concessione sarà sempre revocabile, quando, non ostante qualunque decorso di tempi, giusti motivi ne consigliassero la revoca.

62. PARTE QUARTA — DEL MAGISTERO ECCLESIASTICO — TITOLO XX — DELLA PREDICAZIONE DELLA DIVINA PAROLA — Custode fedele della divina parola, la Chiesa non ha mai tollerato che questo nutrimento spirituale venisse dispensato alle anime da quei suoi sacerdoti, i quali ad una sana dottrina non accoppiassero una pietà soda e una santità di costumi atta a rendere efficace un ministero sì sublime. E poichè della capacità ed idoneità ad annunziare con frutto la divina parola, giudici competenti sono i Vescovi, ad eliminare ogni ingerenza laicale, che potrebbe perturbare la serenità di tale giudizio il Canone 1341 prescrive che le Confraternite, e le altre pie Associazioni rette da laici, non possono invitare

sacerdoti nè del clero secolare, nè del clero regolare, se non per mezzo del Padre Spirituale, il quale dovrà pensare a chiederne licenza in tempo opportuno all' Ordinario, qualora trattisi d'invitare predicatori estradiocesani. Ricordino questo Canone quei capi di commissioni per feste, ed altro, i quali per non lasciarsi guidare dai Superiori Ecclesiastici, non di rado creano seri imbarazzi e penosi dissidi.

63. TITOLO XXI — DEI SEMINARI—Affinchè il popolo cristiano abbia Sacerdoti santi e dotti, capaci di illuminare le intelligenze e fortificare le volontà, guidandole per le vie del Cielo, tutti hanno il dovere, nella misura delle proprie risorse, di venire in aiuto dei Vescovi, nell'opera importante dell'educazione del giovane clero. I tempi sono oggi difficili, e domani diverranno ancora più difficili; il Signore, come al tempo degli Apostoli, anche oggi sembra scegliere i suoi ministri tra le classi meno favorite dai beni di fortuna; di qui la necessità che i ricchi e i meno poveri si mostrino più generosi verso la Chiesa. I Canoni 1355 e 1356 impongono ai parroci l'obbligo di raccogliere nelle Chiese, in tempi determinati, le spontanee oblazioni dei fedeli pei Chierici poveri. Ognuno offrirà ciò che potrà, ma per carità nessuno rifiuti il tenue obolo, che, insieme raccolto, contribuirà a coltivare una buona vocazione. Un Santo Sacerdote è il regalo più bello che si possa fare alla Chiesa. La pietà e la generosità dei nostri fedeli, nutriamo fiducia, ci risparmiarà il penoso compito d'imporre la tassa speciale contemplata dal Canone 1357.

64. PARTE QUINTA. DEI BENEFICI E DEGLI ALTRI ISTITUTI ECCLESIASTICI NON COLLEGIALI. TITOLO XXV. DEI BENEFICI ECCLESIASTICI. CAPITOLO IV. DEL DIRITTO DI PATRONATO. — Questo capitolo per quanto familiare agli studiosi delle leggi canoniche e agli ecclesiastici, non era per il passato ignorato completamente dai laici, specialmente da quelli, che per la loro pietà e generosità verso la Chiesa, meritavano l'onorifico titolo di patroni. At-

tesa la grande confusione ed inesattezza d' idee, che più di una volta abbiamo constatata fra i vostri patroni, i quali spesso mostrano di confondere il titolo e i diritti di *patroni*, con quelli di *padroni*, non possiamo dispensarci dal toccare quest' argomento, sebbene non presenti che un interesse limitato per la maggior parte dei fedeli, e sebbene un interesse ancor più limitato abbia per l' avvenire, perchè la Chiesa, dopo la poco confortante esperienza del passato, ha stimato opportuno col Canone 1450, vietare d' ora innanzi che si costituissero nuovi vincoli di diritto di patronato. “ *Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest* „. A chiarire le idee, cominciamo dal far notare che, per le nuove disposizioni, abolendosi il diritto di patronato ai fedeli che vorranno edificare in tutto o in parte delle Chiese, o fondare dei benefici, gli Ordinari potranno assicurare dei suffragi spirituali temporanei o perpetui, in proporzione della liberalità da essi mostrata. Ai fondatori di nuovi benefici ecclesiastici si concede che il beneficio per la prima volta sia conferito al fondatore, se chierico, oppure ad un chierico designato da esso fondatore. Per gli attuali patroni sarebbe desiderabile che s' inducessero anch' essi a convertire il loro diritto di patronato con l' assicurazione di determinati suffragi per sè e pei loro successori (Can. 1451).

65. Se a ciò non vorranno indursi, è bene che conoscano nettamente la natura e i limiti del loro diritto. Per il fatto che sono eredi o appartengono a famiglie, che un tempo edificarono, dotarono chiese, cappelle, altari ecc. o fondarono canonicati ed altri benefizi ecclesiastici, non possono i patroni arrogarsi la pretesa di poter disporre da padroni delle chiese e delle rendite dei benefici. Tali pretese sono addirittura mostruose e contrarie al diritto canonico. Infatti il Codice del can. 1456 così concreta i privilegi dei patroni: *a)* diritto di presentare alla Chiesa e al beneficio vacante, secondo le norme stabilite nei Canoni che seguono dal n. 1457 al n. 1465; *b)* diritto di essere alimentati, qualora senza propria colpa venissero ad averne bisogno, dal supero

delle rendite del beneficio, detratti i pesi gravanti sul beneficio e l'onesto sostentamento del beneficiato; c) diritto di collocare, se tali sono le legittime consuetudini dei luoghi, lo stemma gentilizio o familiare nelle Chiese; più altri diritti di precedenza nelle processioni e in altre funzioni, e di un posto distinto in Chiesa, fuori però del presbiterio.

66. Per godere di questi diritti e privilegi, i patroni, a norma del Canone 1469, hanno il dovere di riedificare o restaurare le Chiese soggette a diritto di patronato che ruinarono o minacciano ruina, qualora il loro diritto di patronato poggia sul titolo di avere edificato dette Chiese; parimenti hanno il dovere di supplire le rendite beneficiarie, che venissero a mancare, se il diritto di patronato fu acquistato per aver fondato e dotato il beneficio. Finchè questi doveri non siano soddisfatti, il diritto di patronato tace, e finisce per perdersi definitivamente, se i patroni nel tempo prefisso dall' Ordinario, sotto pena di decadenza, trascurino di adempiere gli obblighi accennati. Oltre che per questa negligenza, il diritto di patronato può perdersi per gli altri motivi elencati nel Canone 1470; ne accenneremo qualcuno. Perde il suo diritto il patrono che si rendesse reo di simonia, di apostasia, di eresia, di scisma; che usurpasse e detenesse ingiustamente i beni e i diritti della Chiesa o del beneficio; che fosse colpito da censura o da infamia di diritto (Can. 1470 § 1 n. 6, § 4). Bastino questi accenni, figliuoli diletteggissimi, per mettervi in grado di giudicare equamente di certe pretese ingiustificate e di certi abusi, che forse voi pure avete avuto occasione di deplo- rare, insieme con noi.

67. PARTE SESTA—DEI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA.
TITOLO XXVII. — DELL'ACQUISTO DEI BENI ECCLESIASTICI.
— In questa parte sesta del Libro III, riaffermato per la Chiesa, quale società perfetta, il diritto di liberamente possedere e di amministrare indipendentemente da qualunque altra autorità, i beni, di cui essa ha bisogno per esplicare la sua missione, troviamo sanzionate le norme atte ad assicurare nella pratica, la retta amministrazione

e l'esecuzione fedele della volontà manifestata da tutti coloro, che lasciarono pii legati. Il Canone 1502 contempla le decime e le primizie, che conserva secondo le leggi particolari e le lodevoli consuetudini in uso nelle diverse regioni; il Canone 1503 vieta ai privati, siano essi chierici o laici, di raccogliere elemosine per qualunque scopo pio, od istituzione ecclesiastica, senza licenza della S. Sede e del proprio Ordinario; il Canone 1506 estende anche alle Confraternite laiche, soggette al Vescovo, l'obbligo del Cattedratico, al pari delle Chiese e di tutti gli altri benefici ecclesiastici, dovendo anche le Confraternite prestare atto di soggezione all'Autorità Episcopale.

68. I Canoni 1513, 1514, 1515, rivendicando la libertà a tutti i fedeli, per diritto di natura e per diritto ecclesiastico, di poter disporre, sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà, delle proprie sostanze, a scopo religioso, prescrivono che le pie volontà siano eseguite integralmente, anche per quanto si riferisce alla maniera di amministrare ed erogare le sostanze lasciate. A questo scopo si riconferma solennemente agli Ordinari, quali esecutori e tutori naturali di tutte le cause pie, il loro diritto di vigilare e di chieder conto delle amministrazioni, e si ritengono come non apposte le clausole contrarie a questo diritto degli Ordinari.

69. Il Canone 1525 riprova ogni contraria consuetudine e fa obbligo a tutti gli amministratori, anche laici, di qualunque opera pia, nonchè delle Confraternite canonicamente erette, di esibire ogni fine di anno agli Ordinari il rendiconto. Senza una previa facoltà data per iscritto dall'Ordinario, sono dichiarati nulli gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (Can. 1527 § 1).

70. TITOLO XXIX. — DEI CONTRATTI. — Questo titolo contiene le norme per le alienazioni, per costituzione di enfiteusi, per affranco di canoni, e in genere per tutti quei contratti, che hanno per oggetto la proprietà ecclesiastica. Astenendoci dall'espore queste norme, le quali, per essere ben comprese avrebbero bisogno di lunghe spiegazioni, non consentite dalla brevità di questa lettera,

raccomandiamo a tutti quei nostri fedeli, che avessero occasione di stipulare contratti circa beni appartenenti alla Chiesa, di procedere in siffatti contratti con molta cautela, chiedendo consigli e fornendosi in precedenza delle necessarie facoltà per non esporre sè stessi e i loro eredi ai castighi divini, di cui l'esperienza quotidiana ci mostra colpite le proprietà usurpate alla Chiesa o fatte oggetto di contratti, prescindendo dalle leggi ecclesiastiche.

71. LIBRO QUINTO DEI DELITTI E DELLE PENE—PARTE TERZA—DELLE PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI—TITOLO XII.—DEI DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ DELLA CHIESA.—Tralasciando per intero il libro quarto e gli altri titoli, che, in un migliaio circa di canoni mirabili per concisione e lucidità di forma, espongono tutto il diritto penale della Chiesa e la relativa procedura; a completare questo riassunto sommario, col quale abbiamo cercato di portare alla vostra conoscenza le principali innovazioni contenute nel Codice Ecclesiastico, spigoleremo ancora qualche canone, atto a farvi conoscere alcune delle pene comminate dalla Chiesa, contro quei delitti, che più di frequente si devono deplorare anche in mezzo alle nostre popolazioni. Valga, o figliuoli dilette, la conoscenza e il timore della pena a rendervi più vigili e più forti contro le insidie dell'eterno nemico, qualora abusando della vostra debolezza od ignoranza cercasse farvi cadere in qualcuna di quelle orribili colpe, che la Chiesa punisce anche nel foro esterno, con la privazione dei suoi beni spirituali.

Sollecita innanzi tutto della purezza della fede tra i suoi figliuoli, la Chiesa, col Canone 2318, punisce di scomunica riservata in modo speciale alla Santa Sede, oltre gli Editori e coloro che difendono i libri proibiti specificatamente nei documenti pontifici, anche quei fedeli che conoscendone la proibizione, leggono e ritengono, tali libri.

72. TITOLO XI.—DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE.—
Un peccato gravissimo, e pur troppo triste prerogativa

del popolo italiano, è la bestemmia, la cui diffusione non valsero ad arrestare nè la santa crociata, nè le cento leghe strette in questi ultimi anni tra le persone di ogni ceto.

Contro la bestemmia e lo spergiuro commesso fuori dei tribunali, il Canone 2323 rimette alla prudenza degli Ordinari sanzionare le pene più efficaci.—E poichè, figliuoli diletteggissimi, grande è il desiderio di veder presto purificati i nostri paesi da questa turpitudine della bestemmia, useremo il massimo rigore nel punire chiunque se ne rendesse reo.

73. TITOLO XIII.—DEI DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ, LE PERSONE, LE COSE ECCLESIASTICHE. — Il devoto ossequio alle autorità, e il rispetto alle persone e alle cose ecclesiastiche è tutelato dai canoni che seguono, e di cui riportiamo alcuni, che contemplano casi pur troppo meno difficili a verificarsi anche tra le nostre popolazioni. Da scomunica, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica e da incorrersi *ipso facto*, sono colpiti quegli sciagurati che con mezzi diretti o indiretti impediscono l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, sia nel foro interno, che nel foro esterno, e a questo scopo ricorrono ai poteri laici, di qualunque natura essi siano. (Can. 2334). La medesima scomunica incorre *ipso facto* chi osi trarre innanzi ai tribunali laici il proprio vescovo. Chi vi traesse un semplice ecclesiastico, senza la previa licenza dell'Ordinario, sarà punito con pene da determinarsi dall'Ordinario, secondo la gravità della colpa. (Can. 2341).

74. Gli usurpatori della proprietà ecclesiastica sono colpiti dai Canoni 2345 e 2346. Questo secondo canone condanna con *scomunica latae sententiae*, riservata alla Santa Sede, chi osasse usurpare e convertire in proprio uso beni ecclesiastici di qualunque genere, mobili od immobili, corporali o incorporali, e quest'usurpazione perpetrasse da se stesso, o per mezzo di altri; la stessa condanna colpisce chi osasse impedire che le rendite e i frutti dei beni ecclesiastici siano percepiti dagli aventi

diritto. A questa scomunica i colpevoli restano soggetti finchè non abbiano integralmente restituito, o rimosso l'impedimento, e non ne abbiano di poi impetrata l'assoluzione dalla S. Sede.

75. TITOLO XII. — DEI DELITTI CONTRO LA VITA, LA LIBERTÀ, LA PROPRIETÀ, LA BUONA FAMA E I BUONI COSTUMI. — Di questi delitti può rendersi facilmente colpevole il popolo cristiano, quando, trascurando l'uso frequente dei Sacramenti, la preghiera e gli altri aiuti spirituali, lascia affievolire, con la fede, le forze necessarie per vincere la lotta quotidiana, a cui siamo sottoposti dalle nostre passioni. A trattenerci dal cadere nell'abisso di certi misfatti, che anche le ordinarie legislazioni delle società civili sogliono punire col massimo rigore, ricordate, figliuoli dilette, le gravissime pene decretate dalla Chiesa, in questi Canoni, con cui facciamo fine a questa nostra rapida esposizione. La scomunica *latae sententiae*, riservata però non alla S. Sede ma all'Ordinario, è comminata dal Canone 2350 contro coloro, che attentano alla vita umana, fin nel suo primo apparire, contro coloro, cioè, non esclusa la madre, che procurano l'aborto, raggiungendone lo scopo. Sono conservate le pene preesistenti pei violenti contro se stessi e pei duellanti (Can. 2350 n. 2 e Can. 2351). Parimenti sono colpiti di scomunica, non riservata, tutti coloro, nessuno escluso, i quali coartano in qualsivoglia maniera altri ad abbracciare lo stato clericale, o ad entrare in religione, ed emettere la professione religiosa sia semplice che solenne, perpetua o temporanea (Can. 2352).

76. Altre pene speciali sono decretate contro i rapitori di fanciulle (Can. 2353), contro coloro che furono condannati per omicidio, per ratto, per vendita di uomini, per usura, per rapina, per grave furto sia o non sia qualificato, per incendio colposo, per ferimenti gravi e per atti violenti. Il Can. 2355 contempla il reato di diffamazione e ingiuria perpetrata con parole, scritti, ed altri mezzi. — Gli altri canoni che seguono, cioè il 2356, e il 2357, oltre a dichiarare *ipso facto* infami i bigami

e gli altri colpevoli dei nefandi peccati di lussuria, ag-
giungono che questi sciagurati possono essere puniti
con la scomunica e con altre pene ecclesiastiche.

77. La scomunica, figliuoli diletteggissimi, voi la sa-
pete, è la pena più grave che possa colpire un cristia-
no; essa, quand'anche non sia riservata al Sommo
Pontefice, nè all'Ordinario, ma possa essere assoluta
dal semplice confessore, mette lo scomunicato, finchè
non ne riceve l'assoluzione, fuori della comunione dei
fedeli; onde esso non può assistere ai divini uffici, tranne
che alle prediche; non può ricevere i sacramenti, nè
fare uso dei sacramentali; non può godere della sepol-
tura ecclesiastica, nè partecipare delle indulgenze, dei
suffragi e delle pubbliche preghiere. (Can. 2259-60-61-62).
Lo scomunicato inoltre non può esercitare nessuno de-
gli atti legali ecclesiastici enumerati nel canone 2256,
nè usufruire dei diritti espressi nel Canone 2265.

Quando i popoli vivevano di fede, la sola minaccia
di queste pene bastava per ricondurre sul retto sentiero
quei miseri, che, travolti da un impeto di passione, ave-
vano per un istante traviato; coll'affievolirsi del senti-
mento cristiano, purtroppo il timore delle pene eccle-
siastiche non valse più a contenere i popoli nell'osser-
vanza delle leggi divine. Rotto ogni freno, la Società
precipita verso l'abisso; come salvarla? Il Vicario di
Cristo ce ne addita la via sicura, invitando i popoli e
le nazioni a ritornare a Dio, a rispettare le sue leggi,
a temere i suoi castighi. Noi, figliuoli diletteggissimi, per
cooperare a questo ritorno delle nostre popolazioni a
Dio, nei giorni propizi al raccoglimento degli spiriti, sti-
mammo opportuno richiamare la vostra attenzione su
queste leggi divine e sulle pene minacciate dalla Chiesa
a coloro che queste leggi calpestando, affinchè voi, medi-
tandole, possiate trarne forza di propositi veramente cri-
stiani. La pace è nell'ordine, e l'ordine non ha altra
garanzia che nella legge. Vana illusione è l'errore di
coloro, i quali, non curando le leggi divine ed ecclesia-
stiche, confidano nelle leggi civili. Colui che non sa ren-
dere l'omaggio dei suoi doveri verso Dio, non è possibile
che compia fedelmente i suoi doveri verso la Patria.

Ci sia lecito pertanto, a conclusione di questa nostra lettera, formulare un voto, avendo di mira la salute delle anime vostre, la pace delle vostre famiglie e il più glorioso avvenire della nostra Patria diletta. Abbiate sempre, figliuoli diletteggianti, innanzi alle vostre menti la Legge Santa di Dio, abbiate questa legge sempre scolpita nei vostri cuori, e consideratela come vostra guida sicura in tutte le manifestazioni molteplici della vostra vita religiosa e sociale.

Osservando fedelmente questa Legge Santa, sarete e vi mostrerete veri cristiani e degni italiani.

Con quest'augurio, uniti nella comune preghiera, noi vostri Vescovi alziamo insieme le mani per implorare dal Cielo sui vostri propositi l'abbondanza delle divine benedizioni.

Benedictio Dei Omnipotentis, Patris † et Filii † et Spiritus † Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.

Nella festa della Purificazione di Maria Vergine
2 febbraio 1918.

- † CARLO GREGORIO M. O. S. Arcivescovo Primate di Salerno
- † NICOLA Arciv. di Conza e Campagna
- † ANSELMO O. S. B. Arciv. di Acerenza e Matera
- † ERCOLANO Arciv. di Amalfi
- † GIULIO Vesc. di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia
- † GIOVANNI M. Vesc. di Policastro
- † PAOLO Vesc. di Capaccio Vallo
- † GIOVANNI Vesc. di Tricarico
- † LUIGI Vesc. di Nusco
- † GIOVANNI Vesc. di Anglona e Tursi
- † GIUSEPPE Vesc. di Muro
- † ALBERTO Vesc. di Melfi e Rapolla
- † ANGELO Vesc. di Venosa
- † GIUSEPPE Vesc. di Nocera
- † ROBERTO Vesc. di Potenza e Marsico
- † LUIGI Vesc. di Cava e Sarno
- † ORONZO Vesc. di Tegiano
- † FRANCESCO Vesc. di Lacedonia
- † ANGELO M. O. S. B. Abate Ordinario della SS. Trinità di Cava



Shoood